

STATUTO

**MARO' IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISERNIA IS VIA XXIV MAGGIO 235

Numero REA: IS - 203844

Codice fiscale: 00955630942

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

toria. Viene nominato Sindaco Unico IANNARELLI Francesco (revisore legale dei conti iscritto al n. 170909 del Registro dei Revisori legali in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 febbraio 2014) come sopra generalizzato, il quale accetta l'incarico e dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge.

ARTICOLO 5 - ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 6 - DURATA

La durata della società è fino al 31 dicembre 2060.

ARTICOLO 7 - DELEGA

L'amministratore unico è autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese ed eventualmente a depositare il capitale sociale presso una banca rilasciandone quietanza.

ARTICOLO 8 - NORME DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme riportate nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale e che deve intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto.

ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

I costituiti, acquisite le informazioni fornite da me Notaio ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", prestano il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

ARTICOLO 10 - SPESE

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di euro 1.500,00 (millecinquecento).

Del presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su di un foglio per quattro facciate fin qui ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore tredici e ventidue minuti.

(firmato in originale)

D'ITRI ROSINA

FRANCESCO IANNARELLI

MANUEL SCIOLI

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

**ALLEGATO "A" AL NUMERO 11.999 DI RACCOLTA
STATUTO E NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ
"MARO' IMPRESA SOCIALE S.R.L."**

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la società a responsabilità limitata denominata: **"MARO' IMPRESA SOCIALE S.R.L."**. Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dal presente statuto secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità

della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società. Essa intende perseguire le proprie finalità operando in alcuni dei settori previsti D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà, altresì, compiere qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, industriale necessaria o utile ed assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre aziende o in altre società costituite o costituende, consorzi, associazioni, aventi attività analoghe o affini o comunque connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, purchè esse siano funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico. La società avrà facoltà di chiedere agevolazioni UE, nazionali e regionali, in particolare POR ed ogni altro tipo di agevolazioni.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Isernia. L'eventuale modifica dell'indirizzo nell'ambito della medesima sede non comporta modifica dello statuto. L'organo amministrativo può modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune, può istituire o sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie sia in Italia che all'estero. La costituzione, modifica o soppressione di unità locali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze non comporta modifica dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fino al 31 dicembre 2060.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 2.800,00 (duemilaottocento) diviso in quote ai sensi di legge.

ARTICOLO 6 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

ARTICOLO 7 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti tempo per tempo - dalle leggi in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

ARTICOLO 9 - DIRITTI SOCIALI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. A tutti gli effetti di legge il domicilio dei soci è quello comunicato dal socio alla società.

ARTICOLO 10 - PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando tutte le condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della so-

cietà per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente. La società non può annotare nei propri libri il trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 11 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

ARTICOLO 12 - RIMBORSI

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti dalle leggi vigenti tempo per tempo.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 13 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE E MAGGIORANZE

Sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina e la revoca degli amministratori; 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo nonchè la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 5) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; 6) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 24, in sede di approvazione del bilancio è in facoltà dell'assemblea decidere di accantonare tutto o parte degli utili per costituire riserve facoltative di bilancio. Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Le decisioni possono essere adottate, ove la legge lo consenta, con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

La disciplina della partecipazione dei lavoratori e degli utenti è regolata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 15 - PROCEDIMENTO

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli ammini-

stratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16 – REGOLAMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio comunicato dal socio alla società, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società presso la sede sociale. Detta delega potrà essere rilasciata per singole assemblee (con effetto anche per le successive convocazioni) o per una pluralità di assemblee, qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno. È possibile, inoltre, la cumulabilità di una pluralità di deleghe in capo al medesimo delegato. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. Nelle delibere riguardanti gli interessi dei lavoratori e degli utenti questi hanno diritto a partecipare tramite un rappresentante comune all'assemblea degli associati o dei soci; il rappresentante comune ha diritto di partecipare alla seduta e ha diritto di essere consultato prima che venga assunta la decisione.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 17 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due a cinque amministratori, che possono costituire il consiglio di am-

ministrazione. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L'Organo Amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto non possono:

- intrattenere relazioni di natura economica con la società o gli altri soci (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;
- essere interdetti, inabilitati, falliti, o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- trovarsi in genere in una condizione di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 cod.civ.
- aver subito condanne penali di alcun tipo, non devono avere in corso procedimenti penali ed amministrativi e condanne per reati anche fiscali, non devono essere in conflitto di interessi con la società e non devono detenere quote di partecipazione di maggioranza in società aventi scopo analogo o affine a quello della società.

Gli amministratori devono aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti della società avranno il diritto di nominare di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni, utili e necessari per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci e salve in ogni caso le eventuali limitazioni fissate in sede di nomina o dai soci successivamente. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA

L'organo amministrativo ha la rappresentanza generale della società nonché la firma sociale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20 - REGOLAMENTAZIONE DEL CONSIGLIO

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge. Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore. Il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori. In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 21 - SINDACO UNICO/COLLEGIO SINDACALE

E' obbligatoria la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ARTICOLO 23 - RISERVE - UTILI

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti dalla legge. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

RINVIO ALLA LEGGE

ARTICOLO 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.
(firmato in originale)

D'ITRI ROSINA

FRANCESCO IANNARELLI

MANUEL SCIOLI

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Isernia, ventisette luglio duemiladiciassette.

NOTAIO MARIANO SANNINO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.